

Attualità

Società di capitali "trasparenti": è l'ora di comunicare l'opzione

29 Dicembre 2009

La scelta, vincolante per un triennio, va espressa entro il 31 dicembre del primo dei tre periodi d'imposta

Thumbnail
Image not found or type unknown

Ancora poco tempo a disposizione delle società che hanno deciso di applicare il regime della trasparenza fiscale per il triennio 2009-2011. Per perfezionare l'opzione, infatti, i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono trasmettere lo specifico **modello**, in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro fine anno.

A seguito della scelta, il reddito prodotto dalla società "trasparente" viene imputato ai soci in proporzione alla percentuale di partecipazione agli utili, indipendentemente dall'effettiva percezione. In pratica, optando per il regime della trasparenza fiscale, si rende applicabile anche alle società di capitali il criterio di tassazione ordinariamente previsto per le società di persone.

Trasparenza anche per le Srl "ristrette"

Il regime di tassazione per trasparenza può essere adottato dalle:

- società di capitali (Spa, Sapa, Srl, società cooperative e società di mutua assicurazione) residenti in Italia partecipate esclusivamente da altre società di capitali, a condizione che siano rispettate le percentuali del diritto di voto esercitabile in assemblea generale e di partecipazione agli utili non inferiore al 10% e non superiore al 50 per cento (tali requisiti devono sussistere ininterrottamente dal primo giorno del periodo d'imposta in cui si esercita l'opzione sino al termine del periodo di opzione) (**articolo 115** del Tuir)

- società a responsabilità limitata partecipate esclusivamente da non più di 10 (ovvero 20 nel caso di società cooperative) persone fisiche (cosiddette Srl a ristretta base proprietaria), a condizione che i ricavi della partecipata nel periodo precedente a quello di opzione non superi le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore (**articolo 116** del Tuir).

Oltre a quelli appena visti, per accedere al regime sono necessari altri requisiti:

- se i soci non sono residenti, l'opzione è esercitabile se per gli utili distribuiti dalla partecipata non vi è obbligo di applicare la ritenuta fiscale ovvero, se operata, questa dev'essere rimborsabile per intero
- la società partecipata non deve aver emesso strumenti finanziari di cui all'articolo 2346, ultimo comma, del codice civile
- la società partecipata non deve aver esercitato l'opzione per il regime di tassazione di gruppo (consolidato nazionale o mondiale)
- la società partecipata non deve essere assoggettata a procedure concorsuali.

Esercizio dell'opzione

L'opzione per il regime di trasparenza fiscale dura tre periodi d'imposta ed è irrevocabile.

Va esercitata, oltre che dalla partecipata, anche da tutti i soci che devono comunicare il loro preventivo assenso alla società tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (la **risoluzione 185/2009** ha ribadito la non validità della raccomandata a mano).

L'opzione si perfeziona quando la società partecipata, raccolto il consenso dei soci, comunica la scelta all'Agenzia delle Entrate, trasmettendo, esclusivamente in via telematica, l'apposito **modello** approvato con **provvedimento** direttoriale del 4 agosto 2004 e disponibile, con le relative **istruzioni**, sul sito internet dell'Amministrazione fiscale.

Lo stesso modello va utilizzato anche nelle ipotesi di rinnovo dell'opzione per un altro triennio, entro il primo periodo d'imposta successivo al triennio di efficacia della precedente opzione.

Pertanto, sono tenute a inviare la comunicazione entro il 31 dicembre 2009 sia le società che intendono optare per l'applicazione del regime di tassazione per trasparenza nel triennio 2009-2011 sia quelle che, avendo espresso la scelta per il triennio 2006-2008, vogliono rinnovare l'opzione per il successivo triennio 2009-2011.

La trasmissione della comunicazione può essere effettuata, oltre che direttamente attraverso i servizi Entratel o Internet, tramite una società del gruppo o tramite i soggetti incaricati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, eccetera) ovvero avvalendosi di un ufficio delle Entrate.

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/societa-capitali-trasparenti-e-lora-comunicare-loptione>